

**BANDO DI PARTECIPAZIONE**  
**Premio amico della famiglia 2007**

Art.1  
(Ambito di applicazione)

1. Il Premio amico della Famiglia 2007 è istituito con D.M. del 3 agosto 2007 di attuazione del penultimo periodo del comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) con l'intento di sviluppare, diffondere e valorizzare le migliori iniziative in materia di politiche familiari intraprese adottate dagli enti locali e dalle imprese. Esso é rivolto separatamente agli enti locali ed alle imprese operanti in tutti i settori economici. La valutazione delle iniziative degli enti locali e delle imprese ai fini dell'attribuzione del Premio viene effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 3 del citato decreto (d'ora in avanti: "Commissione") sulla base dei criteri di cui all'articolo 2.

Art.2  
(Criteri di valutazione delle iniziative)

1. La valutazione delle iniziative è motivata dalla Commissione con riferimento alla loro qualità, innovatività e adeguatezza a soddisfare le esigenze delle famiglie.

2. Per ciascuna iniziativa la Commissione può attribuire un punteggio massimo di 100 punti, così suddiviso:

a) stabilità dell'iniziativa: massimo punti 20

INDICATORI:

- 1) sostenibilità economica del progetto nel lungo periodo;
- 2) quantità delle risorse strumentali e finanziarie utilizzate;
- 3) grado di impiego di personale dipendente.

b) Promozione dell'associazionismo familiare: massimo punti 20.

INDICATORI:

- 1) azioni di confronto nell'ambito dell'attività di preparazione dell'iniziativa;
- 2) numero delle associazioni coinvolte nella realizzazione dell'iniziativa;
- 3) risorse economiche, strumentali ed umane disponibili per il raggiungimento della cooperazione dell'associazionismo familiare nella realizzazione dell'iniziativa

c) Coinvolgimento diretto delle famiglie nella ideazione e nella progettazione delle iniziative attuate od in corso di attuazione: massimo punti 20.

INDICATORI:

- 1) azioni di confronto nell'ambito dell'attività di preparazione dell'iniziativa;
- 2) grado di acquisizione nell'iniziativa realizzata o in corso di realizzazione delle proposte provenienti dalle famiglie;
- 3) numero di bambini o di adolescenti coinvolti dall'iniziativa, con particolare riguardo al coinvolgimento attivo dei bambini e adolescenti in affido, adottati o appartenenti a famiglie numerose.

d) Trasferibilità, intesa come possibilità di attuazione del progetto anche in altre realtà locali ed imprenditoriali: massimo punti 20

INDICATORI:

- 1) grado di riproducibilità, sotto il profilo quali-quantitativo dell'iniziativa;
- 2) grado di diffusione in ambito locale o a livello nazionale degli obiettivi e dell'impatto delle iniziative in corso di realizzazione.

e) Presenza di una strategia di progetto integrata, capace di raccordare diversi soggetti locali e imprenditoriali: massimo punti 20

INDICATORI:

- 1) azioni di confronto con gli *stakeholders* nell'ambito dell'attività di preparazione dell'iniziativa;
- 2) moduli consensuali e risorse disponibili per permettere alla *partnership* il raggiungimento della cooperazione nella realizzazione dell'iniziativa;
- 3) benefici misurabili e duraturi della *partnership*.

Nella prima riunione la Commissione fissa i criteri di ripartizione dei punteggi tra i diversi indicatori con riferimento ai criteri generali di valutazione di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui i progetti già selezionati per la menzione speciale di cui al comma 3 dell'articolo 1 del DM di pari data istitutivo del *Premio amico della famiglia 2007* determinino una spesa superiore alla disponibilità annuale dell'importo indicato alla lettera e) del comma 1 del DM 27 giugno 2007, la Commissione provvede all'ulteriore selezione dei progetti sulla base dei seguenti criteri:

- a) grado di congruenza del progetto con gli obiettivi della legge;
- b) qualità e quantità dei prodotti e dei servizi resi accessibili dall'iniziativa in rapporto alle risorse impiegate.

Art. 3

(*Termine per la presentazione dei progetti*)

1. Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, Via della Mercede, 9 – 00187 Roma, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre quarantacinque

giorni dalla pubblicazione del presente bando. Nella busta chiusa contenente la documentazione di cui all'articolo 4, dovrà essere apposta la seguente dicitura "*Premio amico della famiglia 2007*".

2. La data di presentazione delle domande e dei documenti é stabilita dal timbro dell'ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

#### Art.4

##### *(Domanda e documentazione utile alla partecipazione)*

1. La domanda di partecipazione, in carta semplice, a firma del legale rappresentante dell'impresa o dell'ente locale, corredata da una copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità, dovrà contenere:

- a) la denominazione dell'ente locale o dell'impresa che gestisce l'iniziativa. Se l'iniziativa non è gestita in proprio, ma in convenzione o in appalto, deve essere indicato, oltre all'impresa o all'ente locale affidante, anche il soggetto affidatario o gestore ;
- b) notizie relative all'impresa o all'ente locale: indirizzo, telefono, e-mail, codice fiscale o partita IVA; .
- c) titolo dell'iniziativa;
- d) referente dell'iniziativa: nome,cognome, indirizzo, telefono, e-mail, codice fiscale.

2. Alla domanda devono essere allegati:


- a) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati di cui al comma 1, lettere a) e b), a firma del legale rappresentante. I dati forniti all'interno della candidatura saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali esclusivamente nell'ambito del Premio. Con l'invio della candidatura e della documentazione il legale rappresentante dell'impresa o dell'ente locale accetta che i dati forniti vengano utilizzati nei modi e per gli obiettivi previsti dal presente decreto, nel rispetto della disciplina recata dal D.Lgs n. 196 del 2003;
- b) da una relazione sintetica dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa (massimo una pagina);
- c) dal piano economico-finanziario dell'iniziativa;
- d) da ogni documentazione utile alla valutazione dell'iniziativa quale possono essere, a titolo meramente esemplificativo:
  - documenti ufficiali concernenti l'iniziativa (atti deliberativi, certificazioni, dichiarazioni);
  - pubblicazioni;
  - documentazione visiva (quali fotografie, CD, DVD);
  - materiale promozionale (quali depliant, manifesti, opuscoli);
  - progetti esecutivi, tavole;


- ogni tipo di documentazione idonea a far emergere i criteri di valutazione, con i relativi indicatori individuati dal presente decreto e a far comprendere lo stato di attuazione, contenuti e modalità di realizzazione e prospettive delle iniziative.

ROMA, 23 AGO. 2007.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE

(Dr. Paolo Onelli)



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DI BILANCIO E RAGIONERIA  
Visto e annotato al N. 2799/2007  
Roma 23.08.07  
IL REVISORE   
IL DIRIGENTE 